

Contratto per l'affidamento della fornitura in somministrazione, agli utenti aventi diritto, di ausili per le prestazioni di assistenza integrativa e protesica di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza -Simog gara n. 6925706- Lotto di gara n. _____ :“_____”

Tra:

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche “*Azienda Sanitaria*”, e/o “*A.S.P.*,” “*Azienda*”), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;

E

- **La Società** _____ con sede legale in _____, Via _____, partita Iva _____, di seguito nominata, per brevità anche “*Fornitore*”, in persona di _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato/a ai fini del presente contratto _____, procuratore/legale rappresentante della Società.

Premesso che

- Con D.D.G. n. **2022/00xxx del 0x.0x.2022**, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza:
 - Ha preso atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n. **20BD.2022/D.00176 del 29/09/2022**, con cui relativamente alla “*Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in somministrazione agli utenti aventi diritto, di ausili per le prestazioni di assistenza integrativa e protesica di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, occorrenti per le Aziende Sanitarie della regione Basilicata – SIMOG: 6925706*”:
 - a. si è preso atto e approvato, avendone constatato la regolarità formale, il verbale di verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici redatto dal Responsabile del procedimento in data 29/09/2022;
 - b. è stata dichiarata l'intervenuta efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, dell'aggiudicazione disposta con le Determinazioni Dirigenziali n. 20BD.2022/D.00122 del 13/07/2022 e n. 20BD.2022/D.00156 del 09/09/2022 per i Lotti di gara n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 8, come di seguito specificato:

Lotto	Descrizione	C.I.G.	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione
2	<i>Assistenza integrativa Allegato 5 -Elenco 2b: Ausili antidecubito, letti e sistemi di sollevamento</i>	7303944D40	MEDICAL CENTER LOGISTICA DI G. MODRONE & C. s.a.s.	1.573.843,77 €
3	<i>Assistenza integrativa Allegato 2 Ausili per stomia, medicazioni, incontinenza, cateteri e raccoglitori urinari</i>	7303954583	MEDICAL CENTER MG S.r.l.	8.033.393,96 €
5	<i>Assistenza protesica Allegato 5 -Elenco 2b: Ausili per terapia personale</i>	730396703F	MEDICAL CENTER LOGISTICA DI G. MODRONE & C. s.a.s.	2.766.702,86 €
6	<i>Assistenza protesica Allegato 5 -Elenco 2b: Ausili per comunicazione e informazione</i>	7303973531	ITEX DI MARCO GREGNANIN	1.128.528,00 €
8	<i>Assistenza protesica Allegato 5: Ausili per la vista</i>	7303989266	ITEX DI MARCO GREGNANIN	170.824,00 €

- Ha aderito agli esiti di tale procedura, disponendo, per l'effetto, l'affidamento in favore degli operatori economici indicati nella tabella di cui sopra, collocatisi in posizione utile per i Lotti di gara n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 8, nel rispetto di tutte le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica/economica presentata;
- Il *Fornitore* [REDACTED] è risultato aggiudicatario collocandosi al primo posto della graduatoria finale di merito dei seguenti lotti d'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza: _____;
- il suddetto Soggetto Aggregatore (*SUA-RB*) ha stipulato con il *Fornitore* la convenzione repertorio della Regione Basilicata n. [REDACTED] del [REDACTED], relativa al lotto di gara n. [REDACTED]:
“ [REDACTED] “per effetto della quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della convenzione ed eseguire il contratto, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, dal capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e dall'Allegato 1R al predetto disciplinare, rubricato “*Caratteristiche minime degli ausili*”;
- in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, sono state acquisite dalla SUA-RB le informazioni/comunicazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.lgs. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.
- Il presente contratto attuativo viene sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3

e 4 del D.Lgs 159/2011;

Tutto ciò premesso,

tra i predetti signori, nelle rispettive qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

Art. 02-Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Azienda Sanitaria e il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) Dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs 30/12/1999, n. 502, con cui sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ovvero il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche e l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;
- c) dalla Convenzione repertorio regionale n. [REDACTED] del [REDACTED] sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) e il *Fornitore*;
- d) dal disciplinare di gara e relativo Allegato 1R, rubricato "*Caratteristiche minime degli ausili*", dal capitolato speciale di appalto, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dal *Fornitore*, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti, anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Azienda Sanitaria presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal *Fornitore*, prevarrà la versione più favorevole per l'Azienda Sanitaria;
- e) dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente il Codice dei contratti pubblici;
- f) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. concernente le "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*", e dal D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252, concernente il "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*";
- g) dal D.Lgs D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- h)** dal Reg. 2016/679/UE, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice della Privacy” e dai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell’Azienda Sanitaria;
- i)** dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 03.- Oggetto del contratto

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della D.D.G. n. _____ del _____, affida al *Fornitore* _____ come costituito, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in regime di somministrazione domiciliare, inteso come abitazione ovvero presidio residenziale, di ausili per prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi negli allegati 2 e 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, e nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 755 del 24 giugno 2014 e n. 452 del 29 aprile 2016, comprensiva di servizi accessori come meglio precisato nel seguito, allo stesso aggiudicati, come risultante in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato alla predetta D.D.G. relativa al seguente lotto, e ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto: **Lotto n. _____ - “_____”**.

Art. 04. -Durata del contratto, norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, e sarà ripartita nell'arco di 4 (quattro) anni a decorrere dal _____ (data di adozione della D.D.G. n.2022/ _____), giusta articoli 4.1 del Disciplinare di gara, art. 2 del Capitolato speciale di appalto e art. 4 della Convenzione. Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, dando atto che, in tal caso, il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 24 giugno 2014, ai cittadini residenti in Basilicata potranno essere forniti, a carico del sistema sanitario regionale e previa certificazione medica dello specialista operante in una struttura sanitaria pubblica della Regione Basilicata e possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, ulteriori ausili in sostituzione o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale, non contemplati negli Allegati 2 e 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ma ad essi riconducibili per caratteristiche funzionali (Elenco regionale di protesi ed ausili).

Art. 05.- Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo contrattuale di quattro anni è stabilito in € _____, oltre l'Iva di legge.

Art. 06.- Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, il *Fornitore* ha costituito deposito cauzionale di € _____ (inserire, se del caso: cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante garanzia fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, e sarà svincolata a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

Art. 07. -Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto

Con la richiamata D.D.G. n. 2022/00xxx del 0x.0x.2022 è stato nominato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

- quale **Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'Esecuzione del contratto**, il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Assistenza protesica di Potenza cui demandare, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, i compiti di:
 - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti/forniture;
 - emissione degli ordinativi di fornitura;
 - monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 - gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture;
 - liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite.

Art. 08. Ambiti territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il *Fornitore* è tenuto ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto in tutto il territorio regionale anche a seguito di eventuali modifiche e accorpamenti delle strutture territoriali a fini organizzativi, ancorché non coincidenti con l'attuale assetto.

Si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali dell'Azienda Sanitaria.

8.1 Distretto Venosa/Melfi

Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S.Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

8.2 Distretto Potenza/Villa D'Agri

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro Muro Lucano

Oppido Lucano, Paterno di Lucania, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti San Chirico Nuovo, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino D'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

8.3 Distretto Lauria /Senise

Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

Art. 09. - Condizioni di esecuzione

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il *Fornitore* è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalla caratteristica della fornitura. L'esecuzione della fornitura è disciplinata dalle norme e condizioni riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nella Convenzione rep. del e nel presente contratto. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del *Fornitore*. In ogni caso, il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 10. Caratteristiche generali della fornitura

10.1 Prescrizioni inerenti la fornitura

Gli ausili forniti dal *Fornitore* devono essere corredati dalle istruzioni previste dalla normativa vigente definite dal fabbricante. Inoltre, il *Fornitore* dovrà fornire all'assistito ed eventualmente al caregiver, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di comunicazione scritta. La fornitura dei predetti ausili dovrà essere effettuata al domicilio dell'assistito, e gli stessi dovranno essere installati e resi funzionanti e collaudati, compresa l'istruzione all'uso dell'apparecchiatura all'assistito e/o a un suo familiare. Gli ausili e materiali di

consumo soggetti a scadenza, alla consegna dovranno possedere validità residua all'uso non inferiore ai 2/3 di quella massima prevista.

Qualora l'assistito fosse domiciliato temporaneamente presso struttura e/o alloggio diverso da quello ove risiede, anche al di fuori del territorio regionale, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 13.

10.2 Gamma di modelli

Il *Fornitore* dovrà garantire, compreso nel prezzo offerto, il numero minimo di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti stabilito dall'Allegato 2 e dagli Elenchi 2a e 2b di cui all'Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Qualora non diversamente specificato dal D.P.C.M 12 gennaio 2017, il numero minimo di cui al periodo precedente è pari ad 1 (uno)

La gamma di modelli in numero superiore al suddetto minimo, eventualmente offerta dal *Fornitore* in sede di presentazione dell'offerta tecnica, da intendersi compreso nel prezzo offerto, assumerà valore contrattuale a tutti gli effetti.

10.3 Evoluzione tecnologica

Qualora, in corso di vigenza del contratto, il *Fornitore* dovesse porre in commercio nuovi prodotti sostitutivi, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, potrà immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Azienda Sanitaria. Il *Fornitore*, preliminarmente alla sostituzione del prodotto aggiornato, è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti mediante opportuna documentazione certificata equivalente a quella richiesta nell'articolo inerente l'offerta tecnica presente nel Disciplinare di gara.

10.4 Adeguamento specifiche tecniche

Le norme tecniche di tutti gli ausili contemplati nel presente contratto e previste negli allegati 2 e 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, si intendono automaticamente adeguate ad eventuali nuove prescrizioni che dovessero derivare da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari durante il periodo contrattuale.

10.5 Termini massimi di consegna

Il termine massimo di consegna, riferito agli ausili oggetto del presente contratto, ove non diversamente specificato, è stabilito in 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dall'autorizzazione alla consegna da parte dell'Azienda Sanitaria.

Art. 11 -Caratteristiche degli ausili protesici

Per le norme di riferimento degli ausili protesici, si rimanda all'art. 4 del capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

11.1 Requisiti tecnico-qualitativi degli ausili

Le caratteristiche tecnico-qualitative minime degli ausili da fornire e le specifiche tecniche cui fare riferimento, sono quelle indicate nell'Allegato 1r al disciplinare di gara (Caratteristiche minime degli ausili rettificato) e negli Allegati 2 e 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Gli ausili assorbenti l'urina a basso impatto ambientale, di cui al Lotto 4 (cpv 33141621-9), devono a pena di esclusione, essere conformi alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione definite dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" (G.U.R.I. n. 16 del 21 gennaio 2016).

Relativamente alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 2 del ripetuto D.M. 24/12/20158, almeno il 30% dei prodotti forniti, valutato sul peso complessivo della fornitura, dovrà essere costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa provenga per almeno il 70% da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile. La quantità eccedente il 30%, eventualmente offerta dal *Fornitore* in sede di presentazione dell'offerta tecnica, assumerà valore contrattuale a tutti gli effetti.

In linea con quanto indicato nei "Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per gli ausili per l'incontinenza, adottato con DM 24 dicembre 2015" forniti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicati sul proprio sito istituzionale, i criteri ambientali minimi di cui sopra non si applicano agli ausili assorbenti per bambini (codice ISO 09.30.12) di cui al Lotto 4, sub 2 e 3. Inoltre, i suddetti criteri ambientali minimi non si applicano ai sistemi di fissaggio per pannolini ed assorbenti (codice ISO 09.30.39) di cui al Lotto 4, sub 15, 16, 17 e 18.

11.2 Quantità degli ausili

I fabbisogni annuali riportati a fianco di ciascun ausilio nell'Allegato 3 alla documentazione di gara, hanno valore puramente indicativo; essi non impegnano in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad emettere ordinativi corrispondenti ai quantitativi aggiudicati, in quanto gli approvvigionamenti saranno disposti solo sulla base delle effettive necessità. Il *Fornitore* sarà tenuto a fornire, alle condizioni di aggiudicazione, le maggiori o minori quantità richieste, senza poter avanzare eccezione alcuna o richiedere indennizzi di qualsiasi sorta o recedere dal contratto, secondo quanto espressamente disposto dal comma 12 dell'art. 106 del Codice.

11.3 Termini minimi di garanzia

Per gli ausili nuovi e ricondizionati Il periodo minimo di garanzia riferito agli ausili oggetto del presente capitolato, con esclusione degli ausili monouso compresi nel lotto 3 e nel lotto 4, è stabilito in 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna. Un eventuale periodo di

garanzia superiore al suddetto minimo, eventualmente offerto dal *Fornitore* in sede di presentazione dell'offerta tecnica, assumerà valore contrattuale a tutti gli effetti.

Art. 12. Caratteristiche specifiche della fornitura

Per le caratteristiche specifiche per la fornitura di ausili si rinvia a quanto prescritto nei sottoindicati paragrafi del capitolato tecnico, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

Art. 6: Caratteristiche specifiche della fornitura per ausili monouso (Lotti 3 e 4)

Art. 7: Caratteristiche specifiche della fornitura per ausili monouso (Lotti 2, 5, 6, 7, 8)

Art. 8: Servizio di gestione manutentiva degli ausili protesici ricondizionati (Lotti, 2, 5, 6, 7, 8)

Art. 13. Servizio di distribuzione, modalità di consegna e verifica di conformità/collaudo

E' compresa nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione, la consegna degli ausili protesici cui l'assistito ha diritto, e nelle quantità autorizzate dall'Ufficio di Assistenza protesica competente. Le consegne dovranno essere effettuate esclusivamente presso il domicilio dell'assistito:

- a) Le consegne dovranno essere effettuate su indicazione dell'Azienda Sanitaria, a cura e spese del *Fornitore* che utilizzerà personale qualificato e provvisto di tesserino di riconoscimento con automezzi anonimi al fine di garantire la privacy dell'assistito, direttamente al domicilio degli assistiti (aventi diritto) che risiedono nel territorio di competenza della stessa.

L'Azienda Sanitaria e il *Fornitore* sono tenute ad assicurare il rispetto della tutela della privacy a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nella gestione degli elenchi degli assistiti e nell'esecuzione del servizio.

Il *Fornitore*, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, dovrà garantire la riservatezza dell'assistito, mediante l'utilizzo di automezzi e imballi anonimi ed integri, in modo da garantire la massima riservatezza. In particolare, non dovranno in alcun modo evincersi dall'imballaggio dell'ausilio dizioni, scritte pubblicitarie ecc., che possano esplicitamente mettere in relazioni il prodotto consegnato con il programma terapeutico di utilizzo dell'ausilio protesico, per cui è stata rilasciata all'assistito l'autorizzazione ad avvalersi delle prestazioni di assistenza protesica. L'assistito o persona da lui delegata, dovrà autorizzare il *Fornitore*, ove consentito dalla disciplina di riferimento, all'uso dei propri dati ai fini statistici per l'espletamento del servizio.

L'Azienda Sanitaria nominerà il *Fornitore*, secondo il contenuto dell'art. 4 comma 1 lett. g) del D.Lgs 196/2003, responsabile nella sua titolarità del trattamento dei dati sensibili degli aventi diritto alla fornitura. Qualora il paziente fosse domiciliato temporaneamente presso struttura e/o alloggio diverso da quello ove risiede, anche al di fuori del territorio regionale, la fornitura

del presidio richiesto dovrà essere effettuata, agli stessi prezzi di aggiudicazione, da parte del *Fornitore* anche utilizzando fornitori allocati presso il territorio ove il paziente è temporaneamente domiciliato.

- b) Le consegne domiciliari dovranno avvenire su emissioni di specifici ordinativi emessi da parte dell'Azienda Sanitaria, per il tramite dell'Ufficio di Assistenza Protesica del Distretto competente, che comunicherà l'elenco degli assistiti completo di indirizzo, ausili e quantità autorizzate da consegnare entro i termini cui il *Fornitore* si è impegnato ad effettuare la consegna dalla data di ricevimento dell'ordine. Le eventuali variazioni al piano di fornitura (variazioni prodotti, variazioni quantitativi, sospensione del servizio, variazioni di indirizzo, ecc...) saranno tempestivamente inserite dall'Azienda Sanitaria nell'elenco degli aventi diritto alla fornitura. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata all'interno del domicilio dell'assistito al diretto destinatario o a persona da questi delegata. La consegna degli ausili deve essere effettuata previo avviso telefonico da effettuarsi a cura del *Fornitore* per la verifica, di volta in volta, sulla presenza al domicilio dell'assistito di persona per il ricevimento della merce, al fine di evitare che il destinatario non sia presente al momento del ricevimento della merce.

E' posto in capo al *Fornitore* l'obbligo di risolvere qualsiasi problema logistico e di viabilità. Nel caso in cui l'assistito e/o suo familiare, da lui delegato per il ritiro della fornitura, pur contattato telefonicamente, risulti non reperibile al domicilio nel giorno/ora concordati, è fatto carico al *Fornitore*, ferma la responsabilità in ordine alla consegna del materiale a persona non autorizzata, di consegnare nel recapito postale intestato all'Assistito, apposta cartolina recante le modalità della successiva consegna della stessa fornitura, la quale dovrà essere garantita all'assistito, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. In nessun caso la fornitura potrà essere lasciata al portiere, vicino o chi altro non espressamente autorizzato dall'assistito stesso o da persona da questi delegata.

Per i prodotti monouso di cui ai lotti 3 e 4, la cadenza delle consegne, ove non diversamente disciplinata e nel rispetto delle indicazioni fornite dal prescrittore, è relativa ad un fabbisogno non superiore al trimestre, fatto salvo diversa richiesta dell'assistito di ricevere fabbisogni inferiori connessa alla indisponibilità di spazi nel proprio domicilio, per ausili voluminosi (pannoloni, traverse, etc). Il *Fornitore* dovrà comunque provvedere ad effettuare cadenze particolari di consegne per assistiti che non possono accogliere al loro domicilio i volumi riferiti alle forniture trimestrali.

In alternativa alla consegna trimestrale l'Azienda Sanitaria, in situazioni particolari, potrà richiedere **la consegna su chiamata**, tale servizio sarà così articolato:

1. Attivazione dell'utente presso il competente Distretto Sanitario con l'indicazione delle quantità mensili.

2. Il *Fornitore* effettua la prima consegna con un fabbisogno non superiore al trimestre e fornisce all'utente istruzioni per le successive consegne.
3. L'utente, 15 giorni prima della fine delle scorte, contatta il *Fornitore*, tramite uno dei canali previsti dall'offerente (numero verde o App specifica o procedura web) e richiede la consegna successiva.
4. Entro massimo 15 giorni dalla chiamata e comunque non prima della scadenza del trimestre, viene effettuata la nuova consegna e viene data comunicazione all'Ufficio di Assistenza protesica dell'Azienda Sanitaria.

Gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni, o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'assistito e il *Fornitore* dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il *Fornitore* dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo da parte dell'assistito.

Il vizio o difetto dei prodotti, non appena rilevato, dovrà essere comunicato da parte dell'assistito all'Azienda Sanitaria ed i prodotti, risultati difettati o viziati, dovranno essere tenuti a disposizione del *Fornitore* e restituiti anche se tolti dagli imballaggi e/o dalle confezioni originarie.

La sostituzione dei prodotti difettati o viziati da parte del *Fornitore* dovrà avvenire entro **2 (due)** giorni dal ricevimento della relativa denuncia effettuata dall'Azienda Sanitaria.

I prodotti dovranno essere sostituiti dalla *Fornitore* con prodotti della medesima tipologia e nelle medesime quantità.

Il *Fornitore* dovrà indicare sulle confezioni interne dei prodotti consegnati il codice aziendale, il nome commerciale. Tutti i prodotti dovranno, inoltre, presentare il codice identificativo del lotto di produzione (localizzato sul prodotto stesso e/o sulla confezione) per permettere l'agevole rintracciabilità degli eventuali lotti difettosi ed il loro ritiro dal mercato a tutela della qualità offerta. Gli stessi codici/descrizioni dovranno essere riportati sui documenti di trasporto firmati dagli utenti e sulle fatture commerciali.

Qualora il *Fornitore* non effettuasse o ritardasse la fornitura dei prodotti in oggetto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di provvedere altrove, addebitando al *Fornitore* i maggiori costi sostenuti.

Le consegne e le attestazioni di ricevuta dovranno essere raggruppate ai relativi ordini di riferimento suddivisi per Azienda Sanitaria di competenza a cui inviare la relativa fattura.

Con cadenza mensile, il *Fornitore* dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria l'elenco riepilogativo degli ausili consegnati, con l'indicazione dei nominativi degli assistiti.

Durante la fornitura, eventuali proposte del *Fornitore*, tendenti al miglioramento del sistema distributivo e di consegna degli ausili, dovranno essere formalizzate per iscritto all'Azienda Sanitaria, che dopo attenta valutazione potrà approvarle ed autorizzarle.

Le forniture dovranno essere accompagnate da documenti di trasporto merce in quattro copie (una per l'assistito, una firmata per ricevuta dall'assistito o da chi per esso da inviare all'Azienda Sanitaria con la data di effettiva consegna, una per il Vettore, una per il *Fornitore*). Sarà cura dell'Azienda Sanitaria acquisire dall'assistito la preventiva liberatoria per la tutela della privacy in rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 14. Software gestionale e attività di reporting

Sono compresi nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione, l'attivazione presso l'Azienda Sanitaria e presso il Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata, di un sistema informatizzato per la governance di quanto oggetto del contratto in grado di fornire ogni informazione sui livelli gestionali e di fornitura.

Il sistema dovrà mettere in rete le strutture territoriali referenti dell'Azienda Sanitaria per consentire uniformità nelle procedure e tempestività nelle informazioni ai fini della efficienza ed efficacia dei percorsi assistenziali per l'assistenza protesica.

Sono compresi nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione, report trimestrali sui seguenti aspetti:

- livelli di gestione (numero e tipologia assistiti, dati anagrafici, domiciliazione, etc.);
- livelli di fornitura (controllo dei consumi riferiti a quantità e specie di ausili consegnati a ciascun paziente debitamente suddivisi per tipologia, relativi costi, etc.);
- statistiche di confronto evidenziando l'andamento dei consumi e della spesa, riferite a determinati periodi dell'anno o degli anni precedenti, etc..

Il *Fornitore* dovrà, inoltre, fornire un software che assicuri:

- l'interfacciamento al software di gestione in uso presso i servizi Azienda Sanitaria dedicati all'assistenza protesica;
- l'importazione e l'esportazione di tutti i dati di prescrizione e di vendita;
- la gestione tramite il codice fiscale dell'utente e l'archiviazione ottica delle schede

Relativamente ai **lotti n. 2 e n. 3** e ad integrazione del software gestionale per gli ausili ricondizionabili, dovranno essere forniti i seguenti software di gestione specifici, sulla base del Progetto informatico presentato dal *Fornitore* in sede di gara:

- **per il lotto n. 2**, Software gestionale web per ausili per la prevenzione delle piaghe da decubito.
- **per il lotto n. 3**, Software gestionale web per ausili per la gestione avanzata delle ulcere da pressione.

I dati devono essere trattati ai sensi della normativa sopra citata; il trattamento deve conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (artt. 20 ssgg D.Lgs. n. 196/2003), alle specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito

sanitario, in quanto applicabili, (artt. 75 ssgg D.Lgs. n. 196/2003), nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 31 ssgg D.Lgs. n. 196/2003).

L'Azienda Sanitaria si riserva di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione del *Fornitore* quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui l'Azienda Sanitaria risulta titolare in riferimento ai propri assistiti

Il database deve essere costantemente aggiornato a cura e spese del *Fornitore* e dovrà essere visualizzabile dall'Azienda Sanitaria in qualunque momento anche per effettuare statistiche, verifiche, etc.. Il dati contenuti nel database sono di proprietà dell'Azienda Sanitaria che ne affida la gestione al *Fornitore*, pertanto alla scadenza del contratto il *Fornitore* è obbligato a consegnarlo all'Azienda Sanitaria in formato elettronico utilizzabile dall'Azienda Sanitaria.

Resta inteso che l'Azienda Sanitaria, già in possesso di un archivio utenti, sono disponibili a metterlo a disposizione del *Fornitore*.

Art. 15. Servizi accessori

L'appalto comprende, inoltre, l'esecuzione dei seguenti servizi accessori:

- a.** “Call center” con gestione di un Numero Verde telefonico;
- b.** Monitoraggio periodico dell'andamento dei costi e dei consumi, statistiche, etc. da effettuarsi mediante sistema informatizzato con idoneo software di gestione, da fornire ed installare presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata e presso il Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata;
- c.** Attività di consulenza;
- d.** Verifica del servizio svolto anche mediante sondaggio diretto verso gli utenti serviti, onde valutare il gradimento del servizio stesso.

15.1 “Call Center” (Numero Verde)

Il *Fornitore* deve attivare entro 30 giorni dalla stipula del contratto un Numero Verde con chiamata gratuita, dedicato agli utilizzatori, al fine di far fronte ad eventuali richieste di delucidazioni ed informazioni relative alla fornitura.

Tale numero deve essere attivo, per tutta la durata del contratto, tutti i giorni dell'anno per sei ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Limitatamente ad alcuni ausili per terapia personale per la somministrazione e monitoraggio del glucosio compresi nel lotto 5, microinfusori, lettori e ricevitori, il predetto Numero Verde dovrà essere attivo 24 ore su 24 ore, per 7 giorni su 7.

L'attività del “call center” dovrà essere diretta prevalentemente alle seguenti attività:

- richieste di chiarimento sulle modalità relative alla gestione degli ordinativi di fornitura;
- ricezione e smistamento degli ordinativi di fornitura;
- richieste relative allo stato degli ordinativi di fornitura in corso;
- richieste di consulenza sulla fornitura e servizi in appalto.

Il *Fornitore*, inoltre, si impegna a rendere disponibile, dal momento della stipula del contratto, almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail di posta elettronica certificata a disposizione del personale dell'Azienda Sanitaria in grado di fornire informazioni relative al contratto, alla richiesta del primo incontro con personale specialistico della DA e, alle modalità di emissione degli ordinativi di fornitura.

Resta inteso che il *Fornitore* non potrà mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria un numero di telefono a tariffazione maggiorata rispetto alle tariffe urbane e interurbane di telefonia vigenti sul mercato.

15.2 Controlli

Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati da parte dei competenti Uffici Distrettuali dell'Azienda Sanitaria

15.3 Gestione reclami

Il *Fornitore* deve disporre, per tutta la durata del contratto, di un sistema efficace di gestione degli eventuali reclami provenienti direttamente dall'utente ovvero dall'Azienda Sanitaria per conto degli utenti stessi. In particolare, il *Fornitore* deve garantire all'Azienda Sanitaria, per gli utenti di competenza, la consegna di un report - ogni 15 giorni per i primi 6 mesi della fornitura e ogni mese per il rimanente periodo della fornitura - indicante almeno:

- numero di chiamate ricevute;
- dati anagrafici della persona che ha inoltrato la richiesta;
- motivazione della chiamata, ad esempio, ritardo nella consegna, errori di tipo qualitativo e quantitativo nella consegna, errore del luogo di consegna, etc..

15.4 Attività di consulenza

E' compresa nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione, la garanzia di un'attività di consulenza.

Il *Fornitore* dovrà garantire, attraverso personale qualificato, un'attività di consulenza riguardante, i seguenti aspetti:

- azioni integrate con le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria, per fornire all'assistito, e/o eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sull'uso degli ausili erogati, anche a mezzo di indicazioni scritte;
- istruzioni sul corretto utilizzo del software di gestione ausili e software web;
- riunioni periodiche di aggiornamento su eventuali novità concernenti gli ausili oggetto di fornitura e per approntare tematiche relative alle patologie trattate.

15.5 Verifica gradimento utenti

Al fine di condurre l'indagine di gradimento volto a valutare la qualità del servizio percepita dagli utenti, il *Fornitore* sulla base del progetto operativo, presentato in sede di gara, dovrà avviare la

verifica di gradimento da parte degli utenti, sottoponendo agli stessi utenti un questionario, contenente quesiti relativi a:

- qualità del prodotto;
- qualità del servizio di consegna: puntualità, appropriatezza dei prodotti consegnati, etc.;
- qualità del servizio “sportello accoglienza utenti”;

Il *Fornitore* si impegna a consegnare, ad un campione rappresentativo di almeno il 10% degli utenti aventi diritto dell' Azienda Sanitaria, per almeno due volte nel corso del contratto, nelle date concordate con l'Azienda Sanitaria, il questionario contenuto in una busta pre-affrancata e su cui sia pre-stampato l'indirizzo dell'Azienda Sanitaria per la valutazione del livello di soddisfazione e per cogliere eventuali aree di miglioramento.

Art. 16. Verifica di conformità

La conformità del servizio oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria nel rispetto dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici. Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria. Il *Fornitore* dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Azienda Sanitaria e al *Fornitore*, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future modifiche e regolazioni apportate agli ausili. Il *Fornitore* dovrà fornire copia all'Azienda Sanitaria, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici e amministrativi nazionali ed internazionali. Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione. I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dal *Fornitore*. La regolare verifica del servizio non esonera comunque il *Fornitore* per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso il *Fornitore* è invitato dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza del *Fornitore* o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 17. Periodo di prova

L'Azienda Sanitaria effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a 3 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto. In tale eventualità al *Fornitore* spetterà il solo corrispettivo della fornitura/servizio eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 18. - Sostituzione ausili

Preliminarmente all'emissione degli ordinativi di fornitura il R.U.P. come sopra individuato nel Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Assistenza protesica di Potenza, dovrà valutare d'intesa con il *Fornitore*, se i prodotti offerti sono ancora in produzione. Qualora i prodotti aggiudicati siano stati sostituiti da nuovi prodotti, la fornitura dovrà essere effettuata alle medesime condizioni di gara, previa verifica delle caratteristiche tecnico-qualitative che non dovranno essere inferiori a quelle riportate nell'Allegato 1R al disciplinare di gara rubricato "*Caratteristiche minime della fornitura rettificato*".

Art. 19. Aggiornamenti tecnologici

Qualora, in corso di vigenza del contratto, il *Fornitore* dovesse porre in commercio nuovi prodotti sostitutivi, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, potrà immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Azienda Sanitaria. Il *Fornitore*, preliminarmente alla sostituzione del prodotto aggiornato, è tenuto a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti mediante opportuna documentazione certificata equivalente a quella richiesta nell'articolo inerente l'offerta tecnica presente nel Disciplinare di gara

Art. 20. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra il *Fornitore* ed il personale da questa dipendente. Il *Fornitore* non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. Il controllo quali-quantitativo sarà effettuato dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il *Fornitore* dal rispondere ad eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura degli incaricati dell'Azienda Sanitaria campioni degli ausili forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-sanitari dell'Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Sanitaria. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che gli ausili consegnati non sono rispondenti ai requisiti richiesti, la fornitura non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate al *Fornitore*, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente contratto. I controlli e le verifiche qualitative, nonché le eventuali analisi, potranno essere disposti anche dopo la consegna ed accettazione degli ausili. L'accettazione degli ausili non solleva il *Fornitore* dalla responsabilità in ordine ai vizi

apparenti e/o occulti. In ogni caso il *Fornitore* sarà ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi danno causato da ausili forniti agli assistiti per causa da imputare all'ausilio stesso. Gli ausili consegnati dovranno corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto dall'Azienda Sanitaria che avrà inoltrato l'ordine. Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, il *Fornitore* sarà tenuto a ritirarla a sue spese, con obbligo di restituirla entro 24 ore nel genere corrispondente, nella qualità e nella quantità richieste, salvo il risarcimento di eventuali danni. Mancando o ritardando il *Fornitore* ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria si riterrà autorizzata a provvedere altrove, addebitando al *Fornitore* il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno in sede di liquidazione delle relative fatture o incamerando il deposito cauzionale. Eguale procedura sarà eseguita per gli ausili richiesti e non consegnati nei tempi previsti e concordati.

Le forniture effettuate dal *Fornitore* devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. L'Azienda Sanitaria eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime. Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 21. -Obblighi del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente articolo, nonché di ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* si obbliga:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e negli allegati al disciplinare di gara;
- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- a mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il *Fornitore* conferma di essere a conoscenza del fatto che l'Azienda Sanitaria non è in alcun modo vincolata alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo del contratto indicato nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata

fornitura all'Azienda Sanitaria, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del *Fornitore* nei confronti dell'Azienda Sanitaria, né essere causa di aumento del prezzo offerto.

Art. 22. Garanzia dei prodotti

I prodotti usati per fabbricare gli ausili offerti e gli ausili medesimi, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE applicabili. Il *Fornitore* garantisce gli ausili da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni. Il *Fornitore* è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte del *Fornitore* o da altri inconvenienti imputabili alla medesima. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui agli articoli 13, 16 e 20, gli ausili forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, il *Fornitore* sarà obbligato a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto nel successivo art. 31, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

Art. 23. –Indisponibilità temporanea del prodotto e acquisti sul libero mercato.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il *Fornitore*, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui all'art. 31 del presente contratto, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Azienda Sanitaria e all'Ufficio di Assistenza Protesica richiedente, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura. In tale comunicazione il *Fornitore* dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 10 del presente contratto. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 31. Decorso inutilmente il predetto termine, l'Azienda Sanitaria, previa comunicazione scritta al *Fornitore*, potrà, inoltre, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al *Fornitore* stesso l'eventuale maggiore onere economico e le spese di gestione. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'ordinativo di fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del *Fornitore* nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione delle previste penali.

In caso d'indisponibilità superiore ai tempi di consegna come sopra definiti, l'Azienda Sanitaria, sino alla consegna dell'ordine inevaso, procederà:

- accedendo alla graduatoria di gara del lotto (ovviamente nel caso ci fossero state altre aziende offerenti nel lotto) addebitando al *Fornitore* inadempiente il maggior costo sostenuto, anche

nel caso in cui il fornitore temporaneamente subentrante non avesse mantenuto il prezzo di gara;

- accedendo direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato (nel caso non ci fossero state altre aziende offerenti nel lotto) addebitando al *Fornitore* inadempiente l'eventuale maggiore onere economico e la penale prevista.

Art. 24.- Revisione dei prezzi

Il prezzo della fornitura di ciascun ausilio sarà quello risultante dalla gara, e resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura. Il prezzo si intende comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto franco luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'IVA. L'eventuale revisione prezzi, richiesta dal *Fornitore*, potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 106 del Codice.

I prezzi unitari di ciascun prodotto sono quelli indicati nel prospetto riassuntivo di aggiudicazione allegato alla D.D.G. n. [] del [] Lotto n. [].

Art. 25. – Obblighi e responsabilità del Fornitore

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto de quo, il *Fornitore* dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente del Fornitore, che verrà utilizzato per l'esecuzione della fornitura;
- individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. Il Fornitore deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

Art. 26.- Osservanza normativa vigente

Il *Fornitore* è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 27. Personale adibito alla consegna e responsabilità civile

Il *Fornitore*, per la consegna a domicilio degli ausili, dovrà garantire di avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia. L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità civile per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della *Fornitore*, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto La *Fornitore*, è, altresì, direttamente responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno agli assistiti e/o a cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, e sia imputabile ad

essa o ai suoi dipendenti, e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria, che s'intende sollevata e indenne da ogni pretesa. Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio all'utenza. Per eseguire le prestazioni contrattuali, il *Fornitore* si avvarrà sotto la sua diretta responsabilità di proprio personale in possesso della necessaria qualifica professionale. È richiesto al *Fornitore*, di impiegare personale di sicura professionalità, impegnandosi a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lamentele. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dal *Fornitore*, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, e deve mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile e un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza. Il *Fornitore*, si impegna, con l'accettazione del presente documento, all'assunzione e all'osservanza di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, nonché all'osservanza degli accordi integrativi decentrati. Il *Fornitore*, si impegna al rispetto del mantenimento del livello di occupazione ai sensi della vigente normativa in materia. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli opportuni accertamenti al fine di assicurarsi che la *Fornitore*, osservi le prescrizioni suddette. Il personale impiegato dalla *Fornitore*, non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dall'Azienda Sanitaria, dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali previste nella documentazione di gara.

Il *Fornitore*, deve vigilare affinché il proprio personale durante l'espletamento del servizio:

- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento con le indicazioni previste dall'art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- agisca in ogni situazione con la diligenza professionale del caso;
- segnali subito, al proprio responsabile, le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il *Fornitore*, è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente documento. La *Fornitore*, è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e dovrà sollevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi. Il *Fornitore*, dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterranno opportuni.

Art. 28 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il codice identificativo gara (C.I.G.) derivato, relativo al lotto aggiudicato al *Fornitore*, è quello di seguito riportato: _____

Sarà cura degli Uffici di Assistenza Protesica dell'Azienda Sanitaria riportare, sugli ordinativi di fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato relativo al lotto.

Art. 29. –Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il *Fornitore* dovrà produrre, con cadenza mensile posticipata, una fattura relativa alle attività contrattuali svolte nel periodo di riferimento

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Al fine di agevolare il processo di liquidazione, il *Fornitore* dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica attraverso gli appositi sistemi di interscambio. La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda Sanitaria richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i) ed il CIG (Codice

Identificativo Gara). Nel caso in cui il *Fornitore* emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al *Fornitore* di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il *Fornitore* è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria, comunicando tempestivamente all'Azienda Sanitaria e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria. La fatturazione dovrà contenere esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura emesso dell'AS, ed ai documenti di trasporto merci o documento analogo, in applicazione dei prezzi contrattuali offerti in sede di gara, e dovranno essere accompagnate da eventuali note di accredito relative ai resi e/o penali. **Nel caso di pagamento di prestazioni relative al servizio di gestione manutentiva o sanificazione sarà obbligatorio riportare in fattura, oltre al codice identificativo ISO, il numero di inventario degli ausili gestiti.** I quantitativi degli ausili ammessi a fatturazione e pagamento saranno esclusivamente quelli accertati all'atto delle singole consegne ed accettati presso il domicilio dell'assistito. Per gli ausili soggetti al collaudo, il pagamento avverrà dopo l'esito positivo dello stesso. Resta inteso che l'emissione delle fatture da parte del *Fornitore* dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e da tutta la legislazione vigente in materia di fatturazione elettronica. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. Il mandato di pagamento della relativa fattura avverrà secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni effettivamente eseguite.
- Computo delle eventuali penali da applicare.
- Comunicazione motivata al *Fornitore* dell'applicazione delle eventuali penalità.
- Emissione da parte del *Fornitore* della fattura mensile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare.

L'Azienda Sanitaria, si riserva, comunque, di procedere, anche per le mensilità pregresse e già liquidate e comunque quando tali dati saranno resi disponibili, ad ulteriori verifiche in ordine alle effettive prestazioni eseguite dal *Fornitore* con riserva, al riguardo, di rideterminazione di importi a credito o a debito da imputare a conguaglio nella mensilità successiva.

È fatto obbligo al *Fornitore* di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte del *Fornitore*, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 30. Sicurezza

In considerazione della natura delle attività oggetto del presente contratto, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto, come meglio specificato nell'Art. 3. del capitolato tecnico. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze connessi all'attuazione del presente contratto è pari a zero.

Art. 31. – Inadempienze e Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, mediante determinazione dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal *Fornitore*, e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle. L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità della fornitura, dei tempi di consegna, **del servizio di gestione manutentiva degli ausili ricondizionati**, di tutti i servizi descritti nel capitolato tecnico e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del *Fornitore* le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riportano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un elenco di inadempienze che determinano l'applicazione di sanzioni economiche:

Non rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale e del capitolato tecnico e, in particolare:

- ritardo nella consegna di nuovi ausili € 200,00
- fornitura di ausili non conformi ai requisiti richiesti € 500,00
- ritardo nell'esecuzione dell'intervento di riciclo dell'ausilio, salvo cause di forza maggiore documentabili € 200,00
- mancata o incompleta sanificazione delle attrezzature € 300,00
- mancato o parziale collaudo/prova/messa in funzione € 300,00
- ritardo nella manutenzione full-risk € 200,00.
- inadempimento agli obblighi assunti nel contratto di gravità variabile da € 200,00 a € 500,00

Successivamente in applicazione del predetto principio della progressione economica, la seconda penalità comminata sarà di importo doppio alla prima, la terza di importo triplo, e così via.

Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti. L'applicazione delle penali, una volta esaminate le eventuali controdeduzioni, sarà comunicata al *Fornitore* a mezzo lettera raccomandata. Il *Fornitore*, conseguentemente, dovrà emettere nota di accredito per un importo corrispondente alla penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore*, ponendo a carico della stessa le spese e danni conseguenti, senza eccezione.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Art. 32. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del *Fornitore* dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra il *Fornitore* medesimo e l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità saranno comunicate al *Fornitore* in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 33. - Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria potrà procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto mediante provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento ed in conformità di quanto previsto dall'art.108 del Codice, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode, di violazioni di legge, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. sospensione della fornitura per fatto del *Fornitore*;
- d. recidiva nel somministrare ausili qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. recidiva nei ritardi delle consegne;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente capitolato, e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- h. in caso di violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- i. qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'AS non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura;
- j. per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria procederà mediante semplice dichiarazione intimata anche a mezzo fax all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo, fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi. I danni e le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a carico del *Fornitore*. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione. In caso di risoluzione l'Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al *Fornitore* con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, il *Fornitore* è obbligato a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il *Fornitore* non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, il diritto di recedere dal contratto anche prima della sua naturale scadenza, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad eventuali ricorsi presentati. Per tale fatto il *Fornitore* rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

In particolare il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

Inoltre presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ed il recesso da parte dell'Azienda Sanitaria qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di competenza le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 34. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, le modifiche del contratto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti all'art. 18 del Capitolato Speciale di appalto, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

Art. 35. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti del *Fornitore* a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Il *Fornitore* è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento. Il *Fornitore* si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Azienda Sanitaria che il personale dipendente. L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo il *Fornitore* fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 36.- Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 37.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

Art. 38- Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., , a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inosservanza da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 39.- Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 40. - Trattamento dei dati personali degli assistiti e riservatezza

Con la stipula del presente contratto, il *Fornitore* dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali.

Il *Fornitore* è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, per i dati degli assistiti destinatari del presente contratto dei quali entrerà in possesso.

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art. 41. -Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Azienda Sanitaria è competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 42. -Osservanza al codice di comportamento

Il *Fornitore* dichiara

- di conoscere il Codice di Comportamento specifico dell'Azienda Sanitaria, applicabile a tutti i dipendenti, nonché a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo per l'Azienda Sanitaria, approvato do D.D.G. n. 2022/00660 del 29/09/2022;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 43. -Registrazione e spese contrattuali

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 44. -Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria. La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Società _____

Procuratore /Legale Rappresentante

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) Il

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato

Dr. Gaetano Rinaldi

Il sottoscritto _____, nella qualità di Procuratore/ Legale Rappresentante della Società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 -26 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 -33. 33- 34 – 35 – 36 – 37- 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44.

Per approvazione espressa:

Società _____

Il Procuratore / Legale rappresentante
